

Autoriparazione. Le imprese possono certificare la conformità degli interventi di modifica eseguiti sui veicoli.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, dal 15 febbraio, per le alcune tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli (installazione dei ganci traino, sostituzione dei serbatoi Gpl, montaggio dei doppi comandi sui veicoli per le esercitazioni di guida e di alcuni adattamenti per i conducenti disabili) non è più prevista la visita e prova presso gli uffici motorizzazione civile, nonché le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione con le previgenti modalità. Le tipologie di modifica e la documentazione necessaria all'aggiornamento della carta di circolazione sono indicate nell'allegato A al decreto.

Nello specifico, la grande novità risiede nella possibilità, per le imprese di autoriparazione, di certificare la conformità degli interventi di modifica. Le officine abilitate a rilasciare la certificazione devono essere accreditate presso l'Ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente, previa sottoscrizione di un disciplinare (allegato C al decreto).

L'officina rilascia apposita dichiarazione, redatta in conformità ad un preciso modello (allegato B al decreto), e attestante che l'esecuzione dei lavori è avvenuta a regola d'arte, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Per quanto attiene alla modalità di aggiornamento della carta di circolazione, è previsto che entro trenta giorni dalla data di realizzazione delle modifiche, l'intestatario del veicolo presenti apposita istanza di aggiornamento della carta di circolazione all'Ufficio motorizzazione civile competente nel territorio in cui ha sede l'officina che ha apportato le modifiche stesse. L'Ufficio motorizzazione civile provvede poi all'emissione di un tagliando adesivo, da applicare sulla carta di circolazione del veicolo, che riporta i dati variati o integrati a seguito delle modifiche apportate.

All. n.1: Decreto MIT 8 Gennaio 2021;

All. n.2: Allegato B al

decreto; All. n.3: Allegato C

al decreto;